



COMUNE DI CANNETO SULL' OGLIO

PROVINCIA DI MANTOVA

N. PROT. 5388

CODICE ENTE 10826	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 56	
<input checked="" type="checkbox"/> Trasmessa alla Sezione Provinciale del C.R.C. con elenco N. 188 in data 30.09.1991	
<input type="checkbox"/> Non soggetta a controllo	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza stra ordinaria di (1) convocazione

OGGETTO: DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 51 DEL 15/7/1991 "APPROVAZIONE  
REGOLAMENTO COMUNALE PER CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E  
SOGGETTI PRIVATI" - RISPOSTA AD ORDINANZA ISTRUTTORIA.

L'anno millenovecento NOVANTUNO addi VENTISEI del mese  
di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1. - Borzi Giuseppe	SI		11. - Bonetti Flavio	SI	
2. - Acerbi Carlo		SI	12. - Esposti Giovanni		SI
3. - Baioni Gino	SI		13. - Ferri Annalisa		SI
4. - Barbieri Maura	SI		14. - Galelli Giovanni	SI	
5. - Berna Mario		SI	15. - Galli Ivano	SI	
6. - Pastorio Flavio	SI		16. - Galvani Angelo		SI
7. - Peschera Diego	SI		17. - Ghidini Gianluca		SI
8. - Arienti Caterina	SI		18. - Parenti Piero	SI	
9. - Arrigoni Anna	SI		19. - Vezzoni Bruno	SI	
10. - Benetti Egidio	SI		20. - Zucca Francesco	SI	
			TOTALI	14	6

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. TESTA dr. GIUSEPPE  
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORZI Rag. GIUSEPPE  
nella sua qualità di (2) SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per  
la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

(1) Prima o seconda - 2) Sindaco - Consigliere anziano.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

VALUTA preliminarmente la richiesta del Consigliere VEZZONI prof. Bruno, il quale chiede di rinviare la discussione dell'oggetto sia per il limitatissimo tempo che è stato lasciato ai consiglieri per esaminare gli atti e la conseguente impossibilità di esprimere giudizi approfonditi sia per l'assenza del consigliere GHIDINI che aveva seguito accuratamente la problematica.

REPLICA l'Assessore GALELLI Giovanni, il quale dichiara che occorre procedere all'approvazione del regolamento con estrema urgenza, in quanto l'erogazione dei contributi a singoli e ad enti è stata sospesa all'inizio dell'anno in corso.

IL Sindaco, vista l'indifferibilità e l'urgenza dell'argomento, la pone in discussione.

Premette che con deliberazione consiliare n° 51 del 15/7/1991 era stato approvato il Regolamento Comunale per la concessione dei benefici economici ad enti pubblici ed a soggetti privati:

Dà lettura dell'Ordinanza Istruttoria n° 11557 in data 29/8/1991, con la quale il Comitato Regionale di Controllo di Mantova chiede chiarimenti in ordine al fatto che:

-la concessione dell'intervento finanziario di cui all'art. 15, primo comma, del regolamento non appare sorretta dalla prescrizione di idonee documentazioni sulle effettive necessità finanziarie dei beneficiari;

-i criteri di cui all'art. 18 devono essere predeterminati nel regolamento al fine di confermare l'attività dell'ente ai principi della legge 7 agosto 1990, n° 241;

-non vengono prestabiliti i criteri cui la Giunta Comunale deve attenersi per l'esame delle richieste di erogazione di contributi a favore di associazioni, enti pubblici e privati nei settori di cui agli artt. 20 - 22 - 24 e 26 del regolamento;

-appaiono errati i riferimenti normativi contenuti in vari articoli del regolamento;

Dà le seguenti indicazioni quale risposta all'anzidetta Ordinanza Istruttoria:

Art. 15 - 1° comma:

Si aggiunge il seguente periodo: "L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa".

Art. 18 - 1° comma Lett. G:

Si aggiunge la seguente frase, dopo 'criteri univoci stabiliti':

'dal Consiglio Comunale, come risulta dall'allegato A'

Si compie al presente atto l'allegato A 'Criteri di riferimento per l'individuazione delle condizioni di disagio economico e sociale'. Al punto 1.1 dello stesso va aggiunto il seguente periodo:

'Per l'anno 1991, considerato che il valore medio mensile dei minimi pensionistici è di f. 533.000 per i lavoratori dipendenti ed autonomi e di f. 297.000 per i pensionati sociali, il minimo vitale è determinato come segue:

-f. 533.000 per il singolo;

-f. 710.000 per la coppia.

Art. 11:

Va riscritto come segue:

'Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la Giunta dovrà tener conto:

- a)-della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;
- b)-dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- c)-della rappresentatività del soggetto proponente;
- d)-del rapporto tra il costo previsto documentalmente ed il risultato ipotizzato;
- e)-del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.



# COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

PROVINCIA DI MANTOVA

---

- c)-della rappresentatività del soggetto proponente;  
d)-del rapporto tra il costo previsto documentalmente ed il risultato ipotizzato;  
e)-del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi.

Gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 3 ed al successivo articolo 12, ammessi a godere di finanziamenti e benefici economici erogati dal Comune, non possono essere superiori a due annuali, regolarmente preordinati sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 6, ad eccezione di quelli relativi al settore assistenza e sicurezza sociale e di quelli che prevedono la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali.

Articoli 16, 19, 21, 22, 23, 25:

Tutti gli articoli del Regolamento citati all'interno dei sei articoli vanno scalati di un numero.

- 2)-Di allegare al presente atto copia del regolamento citato, debitamente corretto, per formarne parte integrante e sostanziale.

SUCCESSIVAMENTE;

con 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Vezzoni - Arrigoni - Bonetti) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

-Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere.



In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi.  
Gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 3 ed al successivo articolo 12, ammessi a godere di finanziamenti e benefici economici erogati dal Comune, non possono essere superiori a due annuali, regolarmente preordinati sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 6, ad eccezione di quelli relativi al settore assistenza e sicurezza sociale e di quelli che prevedono la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali.

Articoli 16, 19, 21, 22, 23, 25:

Tutti gli articoli del Regolamento citati all'interno dei sei articoli vanno scalati di un numero.

Dichiara altresì di non aver particolari giudizi di merito da esprimere su questo argomento: occorre approvare un regolamento che fissi dei criteri obiettivi per l'attività della Giunta Comunale.

Il Consigliere VEZZONI - dopo aver lamentato il limitatissimo tempo lasciato ai consiglieri per esaminare gli atti e l'impossibilità di esprimere giudizi approfonditi - dichiara che non viene meno la posizione di astensione della minoranza, relativa al quadro complessivo del regolamento, già espressa nel corso della discussione relativa alla deliberazione C.C. n° 51.

VISTI i pareri favorevoli espressi in data odierna dal Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnico-contabile ed alla legittimità del presente atto;

CON 11 voti favorevoli e 3 astenuti (Vezzoni - Arrigoni - Bonetti) espressi per alzata di mano;

#### D E L I B E R A

1)-Di rispondere all'Ordinanza Istruttoria n° 11557 del 29/8/1991 del Comitato Regionale di Controllo di Mantova, inerente la deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 15/7/1991 "Approvazione regolamento comunale per concessione benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati" così come segue;

Art. 15 - 1° comma:

Si aggiunge il seguente periodo: "L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa".

Art. 18 - 1° comma Lett. G:

Si aggiunge la seguente frase, dopo 'criteri univoci stabiliti':

'dal Consiglio Comunale, come risulta dall'allegato A'

Si compie al presente atto l'allegato A 'Criteri di riferimento per l'individuazione delle condizioni di disagio economico e sociale'. Al punto 1.1 dello stesso va aggiunto il seguente periodo:

'Per l'anno 1991, considerato che il valore medio mensile dei minimi pensionistici è di f. 533.000 per i lavoratori dipendenti ed autonomi e di f. 297.000 per i pensionati sociali, il minimo vitale è determinato come segue:

-f. 533.000 per il singolo;

-f. 710.000 per la coppia.

Art. 11:

Va riscritto come segue:

'Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la Giunta dovrà tener conto:

a)-della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;

b)-dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;

(continua in foglio separato)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

(BORZI rag. GIUSEPPE)

IL CONSIGLIERE ANZIANO

(VEZZONI prof. BRUNO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(TESTA dr. GIUSEPPE)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

E' stato pubblicato all'albo pretorio il 30. SET. 1991  
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li, 30. SET. 1991

IL SEGRETARIO COMUNALE

(TESTA dr. GIUSEPPE)

Visto per l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 55, quinto comma, della Legge n. 142 del 1990.

li,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

(TESTA dr. GIUSEPPE)

li, pubblicato del 22.10.1991  
al 5.11.1991

Il Segretario Comunale  
(Testa Dr. Giuseppe)

Pervenuta al Comitato Regionale di Controllo Sezione Provinciale di Mantova in data 01. OTT. 1991

La Sezione del Comitato Regionale di Controllo  
di Mantova, con sua nota n.

del ha chiesto  
la produzione di elementi integrativi.

li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Controdeduzioni del Comune, in data

Ricevute dalla

Sezione del Comitato Regionale di Controllo

il

IL SEGRETARIO COMUNALE

Divenuta esecutiva in data 15 OTT. 1991, ATTI n° 13102

Annullata dal C.R.C nella seduta del

li, 21. OTT. 1991

atti n.

IL SEGRETARIO COMUNALE





# COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

PROVINCIA DI MANTOVA

(Art. 53 L. 8-6-1990, n. 142)

Seduta di Consiglio Comunale del .....

26 SET. 1991

OGGETTO PROPOSTA: Deliberazione N. ....56.....

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N° 51 DEL 15/7/1991 "APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI" - RISPONDA AD ORDINANZA ISTRUTTORIA.

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole

Li. 26 SET. 1991



*Il Responsabile Servizio Interessato*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere favorevole

Li. 26 SET. 1991



*Il Responsabile di Ragioneria*

## PARERE DI LEGITTIMITA'

Visto con parere favorevole

Li. 26 SET. 1991



*Il Segretario*



Collana di Regolamenti, Statuti e Testi operativi  
coordinata da Fiorenzo Narducci

- n. 1 -

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI  
E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI**

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 56 DEL 26/9/1991  
~~DISTRETTO REGIONALE~~

Testo a cura di  
**FIorenzo NARDUCCI**



## INDICE

Capo I:	Finalità	5
Capo II:	Procedure	7
Capo III:	Settori d'intervento	10
Capo IV:	Soggetti ammessi	11
Capo V:	Condizioni generali di concessione	12
Capo VI:	Assistenza e sicurezza sociale	17
Capo VII:	Attività sportive e ricreative del tempo libero	19
Capo VIII:	Sviluppo economico	21
Capo IX:	Attività culturali ed educative	23
Capo X:	Tutela dei valori ambientali	25
Capo XI:	Interventi straordinari	26
Capo XII:	Disposizioni finali	27

Allegato A: Criteri di riferimento per  
l'individuazione delle condizioni  
di disagio economico e sociale.

Allegato B: Istanza per la concessione di  
contributo (persona fisica).

Allegato C: Istanza per la concessione di  
contributo per l'attività di enti,  
associazioni, comitati.

Allegato D: istanza per la concessione di  
contributo (manifestazioni,  
iniziative, ecc.).

## Capo I FINALITA'

### Art. 1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

### Art. 2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.



#### Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

#### Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che nello stesso hanno sede.

2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi, che sono determinati periodicamente dalla Giunta con propria deliberazione di carattere generale.

Capo II  
PROCEDURE

Art. 6

1992  
1. La Giunta comunale stabilisce con propria deliberazione, adottata entro due mesi dall'approvazione del bilancio da parte dell'organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune. I termini così fissati, in base ai quali vengono predisposti i piani d'intervento\*, sono perentori.

2. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.

3. Con la deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi, nonché i tempi per l'espletamento del relativo procedimento istruttorio, anche per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 241/1990.

4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi regolati dal quarto comma dell'art. 12.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.

B.C e D 2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.

\* = ad eccezione degli intervento socio-assistenziali



3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 17 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

#### Art. 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede entro i termini stabiliti con le modalità di cui al terzo comma dell'art. 6.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio comunale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato a soggetti ed iniziative inclusi nel piano. La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano.

4. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

#### Art. 9

1. Il settore competente predispone, in conformità al piano di riparto dei fondi di cui al precedente articolo, lo schema della deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi. Nella deliberazione sono inoltre elencati i

soggetti e le iniziative escluse, con una sintetica indicazione dei motivi.

2. Il responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al responsabile della Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con il suo parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.



### Capo III SETTORI D'INTERVENTO

#### Art. 10

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura ed informazione;
- e) Sviluppo economico;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.

3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

Art. 11

Per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo, la Giunta dovrà tener conto:

- a)-della congruità dell'iniziativa ai programmi comunali;
- b)-dell'efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della Comunità;
- c)-della rappresentatività del soggetto proponente;
- d)-del rapporto tra il costo previsto documentalmente ed il risultato ipotizzato;
- e)-del buon esito eventualmente conseguito in occasioni precedenti.

In ogni caso il contributo non potrà essere superiore alla differenza tra i costi dell'iniziativa e gli eventuali ricavi.

Gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 3 ed al successivo articolo 12, ammessi a godere di finanziamenti e benefici economici erogati dal Comune, non possono essere superiori a due annuali, regolarmente preordinati sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 6, ad eccezione di quelli relativi al settore assistenza e sicurezza sociale e di quelli che prevedono la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture ed attrezzature comunali.



Capo IV  
SOGGETTI AMMESSI

Art. 12

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati che non perseguano scopi di lucro, e che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente di almeno 6 mesi la richiesta dell'intervento.

Le attività dei suddetti comitati ed associazioni dovranno essere regolamentate da idoneo statuto, e dovrà essere chiaramente individuato un rappresentante legalmente responsabile.

Capo V  
CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 13

Le persone fisiche che presentano istanza per ottenere finanziamenti e benefici economico-assistenziali in genere dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari o di altre forme di intervento pubblico in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.

3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente\* entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in proporzione.

\*compatibilmente  
con le disponibilità  
di bilancio

<sup>4</sup> Nei casi d'urgenza l'erogazione di sussidi concessi a favore di soggetti che necessitano d'immediata assistenza può essere autorizzata dal Sindaco, su segnalazione o con il consenso dell'Assessore competente,



nell'ambito dell'apposito fondo stanziato in bilancio e destinato con atto della Giunta per queste finalità. Il Sindaco adotta la sua decisione in base all'istanza del richiedente ed alle risultanze dell'istruttoria per la stessa effettuata, nel minor tempo necessario, dal servizio comunale di assistenza sociale. Mensilmente il Sindaco riferisce alla Giunta <sup>✓</sup> gli interventi disposti e la stessa dispone il discarico delle somme ad essi relative con atto adottato ai sensi del quinto comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

\*nella prima  
seduta successiva

#### Art. 14

1. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art. 10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'ente ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni - o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto - con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.

4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### Art. 15

1. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota di intervento del richiedente nella manifestazione od iniziativa.

2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dal Sindaco per il 50% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 50% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonchè oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

#### Art. 16

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.15, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui all'art.14.

2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qual-



siasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione comunale.

#### Art. 17

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti

a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione comunale.

4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.

5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.



## Capo VI

### ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

#### Art. 18

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati in ordine di priorità:

- a)-alla protezione e tutela del bambino;
- b)-alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c)-all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d)-all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e)-alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f)-alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g)-alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, accertato sulla base di criteri univoci stabiliti (\*) finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.
- h)-all'assistenza, alla promozione dell'inserimento sociale scolastico e lavorativo degli extracomunitari residenti;

2. per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a)-all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma.
- b)-al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma.
- c)-alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra.
- d)-alla formazione di programmi di intervento, anche in convenzione, nel settore dei bisogni primari, dell'assistenza sanitaria e farmaceutica nei casi di specifica attribuzione, e più in generale in tutti i settori di pertinenza dell'Ufficio Assistenza

(\*) dal Consiglio Comunale come risulta dall'allegato A

#### Art. 19

1. Nel bilancio annuale il Consiglio comunale determina le risorse destinabili ai fini di assistenza e sicurezza sociale e le ripartisce, in appositi, specifici capitoli per gli scopi individuati nel primo comma dell'articolo 18 e tenuto conto di quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 13.

2. Nella relazione previsionale e programmatica il Consiglio comunale stabilisce gli interventi che saranno realizzati attraverso i soggetti indicati nel secondo comma del precedente articolo 18, sia attraverso la loro specifica individuazione motivata dalla 'attitudine del soggetto a realizzarli, sia attraverso indirizzi espressi alla Giunta per organizzare forme coordinate d'intervento dei diversi soggetti al fine di conseguire al miglior livello di efficacia le finalità previste.

3. Le istituzioni comunali costituite per operare nel settore possono essere preposte dalla Giunta a svolgere l'azione di coordinamento e guida dei programmi d'intervento, alla cui attuazione esse partecipano con le risorse ed i mezzi di cui dispongono.

4. Per i soggetti che necessitano di interventi di immediata assistenza, si provvede secondo quanto stabilito dal quarto comma del precedente art.13.



Capo VII  
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 20

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati <sup>prioritariamente</sup> alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune può anche <sup>intervenire in via subordinata</sup> a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

5. Gli interventi di cui ai comma precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 21

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 20, è regolata

mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la Commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.



Capo VIII  
SVILUPPO ECONOMICO

Art. 22

1. Il Comune si adopera alla promozione, sostegno e valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza e tradizione. A tale scopo gli interventi comunali sono principalmente rivolti, con l'ordine di priorità sottoindicate:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà comunale. La concessione è sempre subordinata

alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a spese del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso, essere superiore al 70 % dell'importo delle spese, al netto dei ricavi;

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorchè di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

#### Art. 23

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art. 22 si osservano le norme di cui agli artt. 14 e 16 del presente Regolamento.



Capo IX  
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 24

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati in ordine di priorità:
- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
  - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali musicali ed artistiche in genere di riconosciuto pregio.
  - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
  - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli altre comunità nazionali o straniere;
  - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 25

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta

che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura:

2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art.24 lettera e) non possono essere d'importo superiore al 80 % delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.



Capo X  
TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 26

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati **in ordine di priorità:**

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo XII  
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

2. Il Segretario comunale ne dispone, a mezzo degli uffici comunali, la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo statuto, e la diffusione ai soggetti previsti dagli artt. 3 ed 11.

Art. 28

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme legislative e statutarie che disciplinano il funzionamento dell'Amministrazione Comunale.



REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

---

CRITERI DI RIFERIMENTO  
PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CONDIZIONI DI  
DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE

---

- 1.1 - Reddito annuo lordo del nucleo familiare, comprensivo dei redditi derivanti da beni immobili e da altri cespiti non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, non superiore al tetto determinato dal piano socio-assistenziale fissato annualmente dall'USSL sulla base degli indici ISTAT e recepito
- 1.2 - Il suddetto limite è ridotto del 25% nel caso in cui il nucleo familiare è costituito da una singola persona; elevato del 30% nel caso di coniuge o convivente a carico non in possesso di altri cespiti, e del 50% se i familiari a carico sono più di due o includono un minore di anni sei o un disabile che non percepisca altro tipo di sovvenzione ovvero altre forme di assistenza monetizzabili.
- 1.3 - I limiti di reddito annuo complessivo lordo di cui i commi precedenti sono ridotti di un terzo nel caso in cui il reddito stesso derivi da lavoro autonomo.
- 2.1 - Condizioni di grave disagio economico e/o sociale possono determinarsi occasionalmente anche per soggetti originariamente non classificabili come indigenti secondo i criteri di cui l'art.1.
- 2.2 - Nei casi suddetti, quando l'evento che ha provocato condizioni impreviste di disagio economico e/o sociale non sia stato determinato da dolo o colpa grave, ai fini della valutazione delle condizioni economiche di cui l'art.1, se monetizzabile, sarà dedotto dal reddito annuo lordo della persona singola o del nucleo familiare.
- 3.1 - La domanda per la concessione di benefici economici compilata su apposito modulo dovrà essere inoltrata all'ufficio assistenza sociale.
- 3.2 - All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 15 del 4 gennaio 68, dei redditi effettivi propri, dei conviventi e dei componenti il nucleo familiare cui appartiene, nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà degli stessi. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato se il richiedente beneficia di contributi finanziari o di altre forme di intervento pubblici: in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione.



- 3.3 - Al richiedente è fatto obbligo di produrre copia della dichiarazione dei redditi e di ogni altro documento fosse ritenuto necessario per l'accertamento delle condizioni di disagio socio-economico.
- 3.4 - La Giunta Municipale, su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente, si riserva ampia possibilità di accertamento della veridicità delle condizioni dichiarate dal richiedente e la possibilità di immediata revoca del beneficio concesso in tutte le circostanze in cui sarà ritenuto necessario, anche in attesa del risultato di verifiche periodiche della persistenza delle condizioni di disagio, le quali potranno essere istruite ogni qualvolta che sarà ritenuto opportuno.
- 4.1 - La possibilità di assistenza economica adeguata da parte di familiari abbienti, a norma dell'art. 433 del codice civile, costituisce ragione sufficiente per l'esclusione del beneficio.
- 4.2 - L'idoneità al lavoro del richiedente o di un qualunque componente il nucleo familiare, costituisce pregiudizio per la concessione di benefici, salvo i casi di accertata e documentata indisponibilità del mercato del lavoro.
- 4.3 - La mancata iscrizione alle liste di collocamento ed il rifiuto di occupazioni disponibili per motivi diversi dall'inidoneità fisica o professionale, costituiscono causa di esclusione dal beneficio.
- 4.4 - Nei casi di cui l'art. 4.2 la Giunta, prima del definitivo accoglimento della domanda, tramite l'Ufficio Assistenza, metterà in opera idonei tentativi per favorire l'occupazione del richiedente.
- 4.5 - Ogni deroga al principio di cui il comma 4.2 dovrà essere sufficientemente motivata con apposita relazione dell'Ufficio Assistenza supportata, quando possibile, da idonea certificazione.
- 5.1 - La Giunta Municipale si riserva la facoltà di revoca del beneficio in tutti i casi in cui vengono a cessare le condizioni previste dal presente regolamento. La sospensione del beneficio precedentemente accordato è comunque subordinata a conforme parere della Giunta, ed ha inizio il primo giorno del mese successivo a quello in cui il provvedimento di sospensione viene formalizzato.
- 6.1 - La Giunta Municipale si riserva la più ampia facoltà di di recupero economico dei benefici indebitamente concessi, non escluso il ricorso alla Magistratura ordinaria.
- 7.1 - L'Ufficio Assistenza provvede alla formazione di idonea graduatoria degli aventi diritto entro il 31 gennaio dell'anno finanziario di riferimento.



7.2 - In casi di effettiva necessità i suddetti elenchi potranno essere eccezionalmente integrati nel corso dell'anno.

7.3 - Gli elenchi sono pubblici. Ciascun cittadino può segnalare, in forma motivata e non anonima, presunte irregolarità presso l'Ufficio Assistenza, il quale provvederà alle necessarie verifiche.

8.1 - Per situazioni particolari non contemplate dal presente Regolamento la concessione di benefici è subordinata alla discussione dei singoli casi in Consiglio Comunale, nel rispetto delle opportune norme di riservatezza.

#### ALLEGATO A

(Approvaz. Consiglio Comunale

(\*) - Per l'anno 1991, considerato che il valore medio mensile dei minimi pensionistici è di f. 533.000 per i lavoratori dipendenti ed autonomi e di f. 297.000 per i pensionati sociali, il minimo vitale è determinato come segue:

-f. 533.000 per il singolo;

-f. 710.000 per la coppia.

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI  
AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

-----  
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  
(Persona Fisica)  
-----

Al Signor Sindaco del Comune di.....

I., sottoscritt.....

nat.... il..... a.....

residente in..... via..... tel.....

inoltra istanza per ottenere da parte di codesta Amministrazione  
Comunale i seguenti interventi assistenziali:

A) Assistenza sociale

B) Assistenza farmaceutica

C) Contributo economico

D) Altro:.....

a favore di:.....

.....

per i seguenti motivi:..... (1)

.....

.....

.....

La spesa per l'intervento ammonta a Lit.:.....

il contributo richiesto al Comune ammonta a Lit.:.....

-----  
Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene  
richiesto il contributo.



I.. sottoscritt.. dichiara:

- 1) di aver preso visione del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, ed in particolare dei criteri adottati dai Servizi Sociali per l'individuazione di condizioni di disagio economico e sociale, accettandone integralmente le disposizioni;
- 2) di essere consapevole che la presente domanda costituisce autocertificazione delle fonti di reddito proprie, di eventuali conviventi e del nucleo familiare a cui appartiene, compresi quelli esenti da imposta (interessi non assoggettabili a ritenuta, obbligazioni, redditi derivanti dal possesso di BOT, CCT e titoli equipollenti, pensioni di guerra e relative indennità accessorie, assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1.a categoria, assegni annessi alle medaglie d'oro al valore militare, pensioni, assegni ed indennità erogate dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, pensioni sociali, rendite infortunistiche INAIL, ecc.) e delle conseguenze legali che derivano da falsa dichiarazione;
- 3) di essere a conoscenza del fatto che gli elenchi dei cittadini che denunciano condizioni di disagio economico e sociale sono pubblici;
- 4) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali l'eventuale cessazione delle condizioni di disagio economico e sociale dichiarate nella presente istanza;
- 5) di essere disponibile ad eventuali controlli che l'Amministrazione ritenesse di dovere effettuare al fine dell'accertamento della veridicità delle condizioni dichiarate.

.....

-----  
(firma)

Allega alla presente:

- A) denuncia dei redditi e delle proprietà immobiliari propri, di eventuali conviventi e dei componenti il nucleo familiare
- B) documentazione relativa all'intervento richiesto ed alla spesa occorrente per lo stesso
- C) stato di famiglia
- D) altre certificazioni richieste dall'Ufficio Servizi Sociali ai fini dell'accertamento delle condizioni di disagio:

.....

.....

.....

.....

.....



# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritt \_\_\_\_\_  
nat. a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_  
nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_ (1)  
con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che (2) \_\_\_\_\_  
predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno 199\_\_\_\_, nel settore \_\_\_\_\_ (3)

secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che (2) \_\_\_\_\_

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci; e non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività (2) \_\_\_\_\_ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del programma presentato;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_\_\_ dell'importo di £ \_\_\_\_\_.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- l'anno di concessione:  
(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
  - copia del programma di attività per l'anno in corso;
  - copia dello statuto.

- Per gli anni successivi:
- copia del bilancio preventivo per l'anno in corso;
  - copia del programma di attività per l'anno in corso;
  - rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Il \_\_\_\_\_

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.  
(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.  
(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art. 10 del Regolamento comunale.

Comune di \_\_\_\_\_

Visto per l'autenticazione della firma del Sig. \_\_\_\_\_

apposta in mia presenza, previo accertamento della sua identità nella forma di legge.

Li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(qualifica)

\_\_\_\_\_  
(firma)



# ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune di \_\_\_\_\_

Il sottoscritt \_\_\_\_\_

nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante del \_\_\_\_\_

(1)

fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, della seguente manifestazione/iniziativa:

(2)

secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art. 14 del Regolamento comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3) \_\_\_\_\_ organizzativo della manifestazione/iniziativa suddetta:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 115 e dall'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- \_\_\_\_\_ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio 19\_\_ dell'importo di £ \_\_\_\_\_ per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;
- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) \_\_\_\_\_ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- copia dell'ultimo bilancio approvato.

Lj \_\_\_\_\_

(firma)

(1) Denominazione dell'ente, associazione, comitato.  
 (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.  
 (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.